

## **TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza n. 932 del 22 novembre 2023**

Grave illecito professionale – Obbligo di motivazione puntuale e adeguata – Non sufficiente riferimento generico a vicende non passate in giudicato

Publicato il 22/11/2023

**N. 00932/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 00896/2023 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 896 del 2023, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### **contro**

Azienda Ospedaliera -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Ospedaliera -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

### **nei confronti**

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari ed istruttorie:**

a. del “Verbale di verifica dei requisiti soggettivi del -OMISSIS-” in uno alla afferente comunicazione pec del -OMISSIS- con cui è stata disposta l'esclusione di -OMISSIS- S.p.A. dalla procedura per l'affidamento della fornitura in service full-risk dei dispositivi di protezione individuale anti x per uso medico-diagnostico e della fornitura del relativo software di gestione per l' A.O.O. -OMISSIS- e l'A.O.U. -OMISSIS-; in cui si legge, peraltro, (letteralmente) “Alla luce dei sovraesposti rinvii normativi e giurisprudenziali, l'elenco delle vicende giudiziarie pendenti, sia nei confronti di -OMISSIS- con Socio Unico -OMISSIS- sia nei confronti delle figure apicali e/o dirigenziali, evidenzia numerose indagini per gravi illeciti in ambito professionale ed economico: fattispecie queste da potersi considerare idonee nel loro complesso a supportare una motivata valutazione di non ammissione alla procedura di gara”;

a.1 dell'eventuale determinazione di esclusione assunta anche in forma implicita dall'A.O.O. -OMISSIS- (non conosciuta);

b. della richiesta di parere in merito all'esclusione inviata dal RUP in data -OMISSIS- all'Ufficio Legale (come richiamata nel verbale di verifica dei requisiti soggettivi del -OMISSIS-), non conosciuta;

c. del parere del -OMISSIS- rilasciato dall'Ufficio Legale (come richiamato nel verbale di verifica dei requisiti soggettivi del -OMISSIS-), non conosciuta;

d. per quanto di ragione di tutti i verbali del Seggio di Gara relativi alle sedute pubbliche e riservate;

e. per quanto di ragione ed ove occorra, delle operazioni e del verbale di apertura delle buste amministrative e di verifica della afferente documentazione del -OMISSIS-;

f. per quanto di ragione ed ove occorra, delle operazioni e del verbale di apertura

delle offerte tecniche del -OMISSIS- e di verifica dell'afferente documentazione;

g. ove possa occorrere ed ove lesive di tutte le operazioni ed atti non conosciuti preordinati alla valutazione della documentazione prodotta dalla Società ricorrente;

h. ove possa occorrere ed ove lesiva della lex di gara e quindi del bando di gara e del disciplinare comprensivo dei modelli di dichiarazione e del patto di integrità, del CSA, nella parte in cui (infra specificata) disciplinano i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione ove interpretabili nel senso di legittimare l'operato della Stazione Appaltante;

i. ove possa occorrere ed ove lesiva della delibera a contrarre n. -OMISSIS- in base alla quale è stata indetta la gara, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato della Stazione Appaltante;

l. ove possa occorrere ed ove lesivo del patto di integrità allegato alla lex di gara e del nuovo patto di integrità dell'-OMISSIS-, aggiornato prima della esclusione per ampliare le ipotesi rilevanti;

m. di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto compresi l'atto di nomina del seggio di gara, ove interpretabili nel senso di legittimare l'operato della Stazione Appaltante; la eventuale aggiudicazione definitiva (con afferente graduatoria) ove disposta ed il contratto di appalto ove sottoscritto in uno ai presupposti ed afferenti operazioni e verbali della Commissione Giudicatrice e/o del Seggio di gara relative alle valutazioni compiute sulla offerta tecnica ed economica della ditta rimasta in gara, non conosciuti; in uno, ancora, all'atto di nomina del gruppo tecnico per la redazione del capitolato prestazionale ed alla delibera di nomina della commissione (allo stato non conosciuti);

n. per quanto concerne l'Accesso, della Nota prot. n. 24.10.2023.0014018.U di sostanziale rifiuto all'accesso agli atti di interesse nel presente giudizio come richiesti da -OMISSIS- nella istanza del 4.10.2023 – cfr. anche infra; e, quindi, per la condanna dell'A.O. -OMISSIS- al risarcimento del danno in via principale in

forma specifica mediante riammissione della Società Ricorrente alla procedura di gara nonché, in subordine, per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare anche in separato giudizio; con contestuale istanza, peraltro, ex art. 116 co. 2 cpa per l'annullamento del rifiuto e/o differimento opposto dall'A.O. -OMISSIS- alla richiesta ostensiva del 4.10.2023 di -OMISSIS- e, quindi, per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente a tutti gli atti di gara siccome richiesti, nonché, ove fosse stata disposta l'aggiudicazione, all'offerta avversaria priva di -OMISSIS- ed a tutta la documentazione afferente anche di verifica siccome specificata, con conseguente condanna dell'A.O.O. -OMISSIS- a rilasciare la detta documentazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con deliberazione n. -OMISSIS- l'Azienda Ospedaliera -OMISSIS- (A.O. -OMISSIS-), in qualità di azienda capofila, ha avviato, mediante la piattaforma di e-procurement Sintel, una procedura aperta per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura *in service full-risk* dei dispositivi di protezione individuale anti x per uso medico-diagnostico e della fornitura del relativo software di gestione per la durata di 60 mesi, per un valore complessivo di Euro 553.278,82.

2. Alla procedura hanno preso parte l'odierna ricorrente -OMISSIS- e -OMISSIS-.

3. Dopo le sedute di gara dedicate all'apertura della documentazione amministrativa e di quella tecnica, con verbale del -OMISSIS-, comunicato con pec del -OMISSIS-, la stazione appaltante ha escluso -OMISSIS- dalla procedura ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) D.Lgs. 50/2016.

Il provvedimento espulsivo si fonda sulle risultanze di parere del 18.9.2023 espresso dall'ufficio legale interno dell'amministrazione il quale, pur attestando l'adozione da parte dell'operatore economico di misure di *self cleaning* ha, nondimeno, enfatizzato la pendenza di svariati procedimenti penali coinvolgenti figure di vertice nell'organizzazione di -OMISSIS- e del suo socio unico, persona giuridica, -OMISSIS- S.p.A. nonché le stesse società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Prendendo atto del parere - integralmente richiamato e trasfuso nel corpo del provvedimento - la stazione appaltante ha, così, disposto l'esclusione sul rilievo che *“l'elenco delle vicende giudiziarie pendenti”* e le *“numerose indagini per gravi illeciti in ambito professionale ed economico”* costituirebbero fattispecie *“idonee nel loro complesso a supportare una motivata valutazione di non ammissione alla procedura di gara”* (doc. 1 di parte ricorrente, pag. 5).

4. Il 4.10.2023, parte ricorrente ha presentato istanza di accesso alla copia originale del parere e alla documentazione di gara della controinteressata, negativamente riscontrata dalla stazione appaltante con pec del 24.10.2023 (doc. 9 di parte ricorrente).

5. Con ricorso notificato il 27.10.2023 e ritualmente depositato, -OMISSIS- ha impugnato i predetti provvedimenti, nonché, ove occorrer possa, gli altri atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di diritto:

I. *Violazione dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, della legge di gara, delle linee guida ANAC n. 3. Difetto di composizione del seggio di gara e difetto competenza dell'effettivo autore della disposta esclusione*

Si contesta l'adozione del provvedimento di espulsione da parte del rup, coadiuvato e non pariteticamente affiancato dagli altri componenti del seggio di gara (di cui anch'egli fa parte ai sensi della delibera di indizione della gara), in asserita violazione dell'art. 24 del disciplinare, che avrebbe imposto pure per tali provvedimenti il metodo collegiale. Il rup, del resto, avrebbe, a sua volta, illegittimamente "esternalizzato" la decisione, recependo in modo dogmatico il parere reso dall'ufficio legale dell'amministrazione.

II. *Violazione: del principio di tassatività delle cause di esclusione; della lex di gara; dei principi di: proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione, mutuo riconoscimento e trasparenza (artt. 49 e 56 TFUE), affidamento e libera concorrenza (Protocollo 26 e art. 119 TFUE); degli artt. 16 e 17 CDFUE in combinato disposto con gli artt. 6, 7 e 1 protocollo 1 CEDU; degli artt. 47 e 48 CDFUE; degli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost. nonché degli artt. 24, 25, 103, 111 e 113 Cost.; dell'art. 57 Dir. 14/24/UE e dei considerando n. 1, 101 e 102; dell'art. 80 co. 1, 2, 3 e 5 lett. c) D.Lgs. 50/2016; della Legge 241/1990 e del principio del giusto procedimento; delle linee guida ANAC n. 6; Difetto assoluto d'istruttoria; Motivazione erronea ed apodittica; Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifeste.*

Premessa l'illegittimità dell'estensione dell'attività istruttoria anche al socio unico -OMISSIS- S.p.A. - integrante un soggetto di diritto autonomo e disgiunto dalla partecipata -OMISSIS- -, si contesta l'inidoneità della mera pendenza delle investigazioni e vicende giudiziarie rassegnate nel parere a suffragare un valido motivo di espulsione; ciò anche alla luce dei molteplici principi epigrafati, che presidiano le garanzie del giusto processo, la presunzione d'innocenza e la libertà d'impresa, nonché della morfologia propria dell'istituto dei gravi illeciti professionali, che richiede un congrua istruttoria in contraddittorio con la parte.

III. *In via subordinata: Illegittimità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 80 co. 5 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 97 e 112 Cost.*

In via subordinata si contesta l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 co. 5 lett. c)

D.Lgs. 50/2016, ove interpretato nel senso di avallare l'esclusione dalla gara in base alla mera pendenza d'indagini penali coinvolgenti l'operatore economico.

IV. *In ulteriore subordine: Violazione dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016, dell'art. 57 par. 4 Dir. 2014/24/UE; Difetto di motivazione: Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, ed erronea presupposizione in fatto e in diritto; Violazione del contraddittorio e degli artt. 3, 41 e 97 Cost.*

In via ulteriormente gradata si deduce la violazione dei principi del contraddittorio procedimentale.

6. La ricorrente domanda, inoltre, tutela in forma specifica mediante riammissione alla gara e, in via subordinata, per equivalente pecuniario. La stessa chiede, altresì, l'accertamento in via incidentale, del diritto di accesso nonché, in via istruttoria, l'esibizione documentale degli atti richiesti con istanza del 4.10.2023.

7. Si è costituita con atto di mera forma -OMISSIS- Si è costituita, del pari, l'A.O. -OMISSIS-, che, con documenti e memorie, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

8. Alla camera di consiglio del 7 novembre 2023 le parti sono state avvertite della possibilità di decisione della lite con sentenza in forma semplificata.

## DIRITTO

Attesa la sussistenza dei prescritti requisiti in rito e l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 cpa anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'art. 74 cpa.

A) Il primo motivo è infondato.

L'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (qui ancora applicabile *ratione temporis*) individua nella stazione appaltante, e, dunque, nel rup - il quale, ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 50/2016, ha competenza generale a svolgere "*tutti i compiti*" non attribuiti "*specificamente*" ad altri organi - il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell'operatore economico (così TAR Campania – Napoli 1/8/2022 n. 5181). E', perciò, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non

sia quella di giudizio e valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie (CGARS, 19/04/2021 n. 32).

Non ha pregio, in contrario, il richiamo di parte ricorrente all'art. 24 del disciplinare giacché la fase di verifica dei requisiti di ammissione è regolata dal successivo art. 26 dello stesso disciplinare che, in linea coi superiori referenti normativi, attribuisce la relativa competenza alla stazione appaltante (cfr. doc. 5 di parte ricorrente, pag. 31).

Pertanto, benché nel caso di specie, il rup sia anche componente della commissione giudicatrice (per delibera n. -OMISSIS-: doc. 7 di parte ricorrente), l'atto rimane a lui riferibile come organo della stazione appaltante; in ciò necessariamente solo coadiuvato dalla struttura di supporto designata dalla legge di gara.

A suffragare la censura d'incompetenza non rileva neppure la motivazione del provvedimento espulsivo *per relationem* al parere dell'ufficio legale. L'allegazione finale con cui il rup, "*ritiene che siano stati posti in essere comportamenti gravi e rilevanti illeciti professionali*", esplicita l'intenzione di far proprio l'atto istruttorio, consentendone l'imputazione al medesimo sul piano giuridico-formale. L'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa e il diritto di difesa della ricorrente sono, del resto, soddisfatte dalla trascrizione integrale del parere nel verbale del -OMISSIS-.

B) Il secondo motivo è fondato ai sensi e nei limiti appresso specificati.

B.1) Deve in primo luogo essere disattesa la parte della censura con cui la ricorrente lamenta l'estensione delle operazioni di verifica al socio unico, persona giuridica, -OMISSIS- s.r.l.

La doglianza interseca la questione del rapporto tra i commi terzo e quinto dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016; ormai, peraltro, divenuta recessiva alla luce del nuovo art. 94 co. 4 D.Lgs. 36/2023.



Come noto, il comma 3 non menziona, per i fini ivi previsti, il socio unico persona giuridica, ma soltanto il socio unico persona fisica. Il comma 5, d'altra parte, riferisce il grave illecito professionale esclusivamente all' "operatore economico", senza ulteriori specificazioni nel caso in cui rivesta forma societaria.

Il Collegio, pur consapevole dell'orientamento interpretativo che, in una prospettiva di simmetria tra le due norme, fa coincidere l'ambito soggettivo di applicazione del comma 5 dell'art. 80 con quello del comma 3 (cfr. Linee Guida Anac n. 6, paragrafo 3.1), aderisce all'opposto indirizzo giurisprudenziale che esclude ogni collegamento necessario tra le due disposizioni (Cons. Stato sez. V 08/04/2022, n. 2629).

Milita in tal senso la considerazione che, così come, sul piano oggettivo, non sono tipizzati (se non in via esemplificativa) i gravi illeciti professionali, tanto meno possono essere circoscritti i soggetti le cui condotte sono rilevanti in caso di operatore economico avente forma societaria; essendo, anzi, insito nella *ratio* della norma che debba trattarsi di soggetti in grado di determinare o condizionare le scelte dell'impresa, ancorché diversi da quelli menzionati dal comma 3, ma nella condizione di orientare, di fatto, l'operato della società: tra i quali può certamente iscriversi anche il socio unico persona giuridica in relazione a tutte le figure che, al suo interno, sono in grado di determinare gli indirizzi significativi della società partecipata.

La correttezza del costrutto è avallata, in retrospettiva, dal richiamato art. 94 comma 4 D.Lgs. 36/2023 che oggi espressamente valorizza, a fini di esclusione automatica, le condanne degli amministratori del socio unico persona giuridica; con ciò confermando, giocoforza, la rilevanza delle vicende coinvolgenti il medesimo soggetto e i titolari di incarichi apicali (in tal caso, non più circoscritti ai soli amministratori) pure nel quadro degli apprezzamenti discrezionali preordinati all'esclusione non automatica.

Il provvedimento impugnato non è quindi censurabile in *parte qua*.

B.2) Il mezzo è, invece, fondato sotto i dirimenti profili del difetto d'istruttoria e della lamentata apoditticità della motivazione.

Giova ribadire che nel caso in oggetto non è contestata alcuna delle fattispecie penalmente sensibili giustificative di esclusione automatica né l'inadempimento agli obblighi dichiarativi, bensì l'asserita significatività delle vicende ascritte come indici d'inaffidabilità professionale.

Ciò posto, quale bilanciamento dell'esteso apprezzamento discrezionale del requisito di affidabilità - che consente di valutare circostanze indeterminate sia sul piano oggettivo sia, come visto, sul piano soggettivo - l'art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 impone che *“la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”* (lettera c). La norma è interpretata nel senso che la valutazione deve articolarsi su due livelli: in prima battuta, l'amministrazione deve vagliare *“in astratto”* l'attitudine del fatto storico come potenziale elemento di rottura del rapporto fiduciario; quindi essa deve verificare, *“in concreto”*, che tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione, a tal fine valutando ogni circostanza del caso, ivi inclusa l'eventuale adozione di misure di self cleaning. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 09/05/2023 n. 4669).

Il verbale di esclusione del -OMISSIS- non si conforma alle anzidette coordinate normative e giurisprudenziali.

Il parere legale (doc. 1 di parte ricorrente), che ne costituisce il fondamento, reca una tassonomica enumerazione dei procedimenti penali coinvolgenti la società ricorrente e la sua controllante, riassumibili: nella pendenza di varie indagini preliminari o nei relativi provvedimenti di chiusura indagine; in un provvedimento di rinvio a giudizio; in un decreto penale di condanna non esecutivo per il reato di lesioni personali colpose gravi. Quindi, dato atto dell'adozione di misure di self cleaning e dopo una rassegna della giurisprudenza in materia - nella quale, peraltro,

si richiama l'onere di *“adeguata motivazione”* come *“principio cardine della discrezionalità”* (pag. 5) -, esso conclude nel senso che *“l'elenco delle vicende giudiziarie pendenti, sia nei confronti di -OMISSIS- con Socio Unico -OMISSIS- sia nei confronti delle figure apicali e/o dirigenziali, evidenzia numerose indagini per gravi illeciti in ambito professionale ed economico: fattispecie queste da potersi considerare idonee nel loro complesso a supportare una motivata valutazione di non ammissione alla procedura di gara”* (ancora doc. 1 di parte ricorrente, pag. 5).

Quanto sopra evidenzia vizi sostanziali della funzione giustificativa del potere.

In primo luogo, come dimostrato da parte ricorrente, un episodio giudiziario è erroneamente imputato due volte (pag. 12 del ricorso). In un altro caso, invece, non si dà conto dell'intervenuta archiviazione del procedimento (docc. 22 e 22 bis di parte ricorrente).

Soprattutto, l'insistito accento sull' *“elenco delle vicende giudiziarie pendenti”* e sulle *“numerose indagini per gravi illeciti”* rivela che la decisione si fonda in via esclusiva sull'evenienza in sé delle esposte pendenze giudiziarie, risultando omessa la menzione dei fatti ad esse sottostanti e l'illustrazione delle ragioni per cui le condotte costituirebbero, isolatamente o nel loro insieme, indici significativi d'inaffidabilità.

Difetta, del pari, la necessaria contestualizzazione rispetto alla procedura per cui è causa, sia sul piano temporale, tenuto conto che talune delle vicende elencate riguardano soggetti già cessati dai loro incarichi in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara; sia sul piano dell'oggetto: di certo non surrogabile col generico riferimento *“all'ambito professionale ed economico”* delle condotte sottoposte ad investigazione.

In ultimo, benché il verbale dia conto che la società ricorrente e la sua controllante hanno *“adottato negli anni le misure di self cleaning idonee a prevenire ulteriori reati o illeciti”* (doc. 1, pag. 4 e doc. 11 di parte ricorrente), non spiega, tuttavia, le ragioni della loro ritenuta insufficienza a ristabilire, in specie, la fiducia della stazione appaltante.

È mancata, in definitiva, quella valutazione autonoma dei fatti che l'art. 80 D.Lgs. 50/2016 esige che venga svolta esponendo in motivazione quali siano gli elementi che conducono a ritenere, in primo luogo, che l'operatore economico si sia effettivamente reso colpevole di gravi illeciti professionali e, in secondo luogo, come e perché questi siano tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 22/06/2022, n. 521).

Il vaglio critico, peraltro, deve essere tanto più approfondito al cospetto di atti soltanto prodromici alla condanna penale e, in particolare, di quelli assunti dal magistrato inquirente (avviso di conclusione delle indagini e richiesta di rinvio a giudizio), i quali possiedono "fisiologicamente" una portata dimostrativa inferiore rispetto ai provvedimenti contenenti un accertamento dell'autorità giudicante, come l'ordinanza applicativa di misure cautelari (personali o reali) o la sentenza (T.A.R. Liguria sez. I - Genova, 19/06/2023, n. 603).

A tal proposito, è del tutto insufficiente il richiamo finale alla presunta idoneità delle fattispecie rassegnate "*nel loro complesso a supportare una motivata valutazione di non ammissione alla procedura di gara*", trattandosi di enunciazione che, per la sua indeterminatezza, non consente di desumere quali elementi conducano a una simile conclusione, né da quali atti emergano.

Alla luce delle evidenziate carenze istruttorie e della consistenza solo apparente della motivazione, la doglianza è quindi meritevole di accoglimento.

C) La fondatezza del secondo mezzo di gravame comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo, espressamente articolati in via gradata, come pure l'improcedibilità della domanda incidentale di accesso attesa l'intervenuta caducazione del parere, peraltro compiutamente conoscibile in virtù della sua integrale trascrizione, e l'irrilevanza degli altri documenti rispetto al perimetro della controversia.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato improcedibile quanto alla domanda incidentale di accesso, e accolto, nei termini illustrati, quanto alla domanda

caducatoria, cui consegue l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara e la riammissione della ricorrente alla procedura; fermo ed impregiudicato il successivo riesercizio del potere da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, entro i limiti conformativi della presente sentenza.

Le spese del giudizio, liquidate come indicato nel dispositivo, sono poste a carico dell'amministrazione resistente unitamente al rimborso del contributo unificato. Sono, invece, compensate nei confronti di -OMISSIS- in assenza di attività difensiva della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Azienda Ospedaliera -OMISSIS- al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti di -OMISSIS-

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta della società ricorrente, anche nell'interesse del suo socio unico, e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente e del suo socio unico, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare, anche in via indiretta, la parte ricorrente e il suo socio unico.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Bellucci, Presidente

Andrea Maisano, Referendario, Estensore

Marco Costa, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Andrea Maisano**

**IL**

**PRESIDENTE**

**Gianluca Bellucci**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.